

dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

e) che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura;

f) che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sui siti internet sopra individuati

g) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali

M A N D A

alla Cancelleria per la comunicazione al professionista delegato, al custode giudiziario ed all'Agenzia del Demanio.

Bergamo, 10 novembre 2023

TRIBUNALE DI BERGAMO

Ufficio del G.I.P.

Depositato in Cancelleria

11.10.2023

Assistente Giudiziario

Manani Marco

Il Presidente della Sezione

[Firma]

In data 24 settembre 2024, precisare
che gli anticipi nel compenso pari ad
euro 1.000 ad il fondo spese di euro
5.000 sono in carico dell'Ezario -

Assistente Giudiziario

Manani Marco

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Dr. Vito Di Vita